

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 56/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Alessandro Vannucci, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, rappresentante A.I.A., dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 10 febbraio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(151) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FAILLI (Presidente della Soc. AC Sangiovese 1927 SpA), PIERO ROSSI (Presidente della Soc. USD Castiglione ASD) E DELLE SOCIETA' AC SANGIOVESE 1927 SpA E USD CASTIGLIONESE ASD (nota n. 3910/009pf09-10/AM/en del 13.1.2010).

La Procura Federale, con atto del 13 gennaio 2010, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- i Sig.ri Andrea Failli, Presidente della AC Sangiovese 1927, Piero Rossi, Presidente della USD Castiglione ASD, per rispondere entrambi delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione al disposto di cui all'art. 36 Reg. Settore Giovanile e Scolastico nonché a quanto stabilito dal CU N°. 1 SS 2009-2010 del Settore Giovanile Sportivo (art.3.6 – pag. 41), per aver organizzato in data 22.04.2009 un raduno-allenamento di giovani calciatori in assenza dell'indispensabile autorizzazione del Comitato Regionale territorialmente competente;
- le Società AC Sangiovese 1927 Spa e la USD Castiglione ASD, per rispondere entrambe in via diretta, ex art. 4, comma 1 del CGS, delle violazioni ascritte ai loro Presidenti.

L'istruttoria svolta al riguardo ha accertato che in data 22 aprile 2009, presso l'impianto sportivo della US Castiglione ASD e con l'esplicito consenso di questa, si è tenuto un incontro/raduno/provino di giovani calciatori, militanti in altre compagini sportive, organizzato dalla AC Sangiovese 1927 Spa.

Interpellato in proposito, il Comitato Regionale Toscana precisava di non aver mai ricevuto dalle Società deferite alcuna richiesta di autorizzazione per il suddetto incontro/raduno/provino, come dispone la normativa in materia.

Il fatto contestato, sostiene la Procura Federale, integra la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, che impone alle Società ed ai dirigenti un comportamento ispirato ai principi di lealtà, correttezza e probità, nonché l'osservanza delle norme e degli atti federali con particolare riferimento, quanto alla fattispecie in rassegna, al disposto di cui all'art. 36 Reg. Settore Giovanile e Scolastico, nonché a quanto stabilito dal CU N°. 1, SS 2009-2010 del Settore Giovanile Sportivo all'art. 3.6 di cui è cenno.

All'odierna riunione, il Sig. Andrea Failli e la Società AC Sangiovese 1927 Spa, tramite il loro legale, hanno proposto istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. La Commissione, preso atto, ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Andrea Failli e la Società AC Sangiovese 1927 Spa hanno proposto istanza di patteggiamento con applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS [per il Sig. Andrea Failli: pena base, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, a mesi 1 (uno); per la Società AC Sangiovese 1927 Spa, pena base la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, a € 333,00 (Euro trecentotrentatre)];

considerato che su tale istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- l'inibizione di mesi 1 (uno) per il Sig. Andrea Failli;
- l'ammenda di € 333,00 (Euro trecentotrentatre/00) per la Società AC Sangiovese 1927 Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Nel proseguimento della riunione è comparso il Rappresentante della Procura Federale Avv. Giuseppe Vescuso, il quale ha chiesto l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Piero Rossi e la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la Società USD Castiglione ASD

Nessuno è comparso per i deferiti.

La Commissione Disciplinare Nazionale rileva che il deferimento è fondato, che le violazioni commesse non sono state contestate dai deferiti, e che, pertanto sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo,

P.Q.M.

comma:

- al Sig. Piero Rossi la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due);

- alla USD Castiglione ASD la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

(145) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE NAVE (calciatore già tesserato per la Soc. US Castrovillari Calcio, attualmente tesserato per la Soc. ASD Morolo Calcio) DOMENICO VACCA (Segretario DELLA Soc. US Castrovillari Calcio), ENRICO MAZZA (vice allenatore della Soc. US Castrovillari Calcio) E DELLA SOCIETA' US CASTROVILLARI CALCIO (nota n. 3472/594pf08-09/AM/ma del 17.12.2009).

(160) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA NAVE (calciatore attualmente tesserato per Società inattiva), DOMENICO VACCA (Segretario DELLA Soc. US Castrovillari Calcio), ENRICO MAZZA (vice allenatore della Soc. US Castrovillari Calcio) E DELLA SOCIETA' US CASTROVILLARI CALCIO (nota n. 4057/601pf08-09/AM/ma del 18.1.2010).

La Procura Federale, con proprio atto del 17.12.2009 deferiva innanzi a questa Commissione, i Sig.ri Domenico Vacca ed Enrico Mazza entrambi tesserati per la US Castrovillari Calcio, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS per aver ricevuto ed utilizzato una scrittura recante la firma apocriфа del calciatore Salvatore Nave, tesserato per la suindicata Società;

deferiva inoltre la Società US Castrovillari Calcio per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS;

con il medesimo atto, deferiva inoltre, il calciatore Salvatore Nave, già tesserato con la suindicata Società, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, per aver apposto in calce al reclamo presentato dal fratello Nicola alla Commissione Accordi Economici la falsa firma di quest'ultimo.

Con atto del 18 gennaio 2010, la Procura Federale, deferiva i Sig.ri Domenico Vacca ed Enrico Mazza per violazione dell'art. 1 comma 1, CGS, per aver ricevuto ed utilizzato una scrittura recante la falsa firma di Nicola Nave, anch'egli già tesserato per la US Castrovillari Calcio.

Deferiva quest'ultima Società per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2, CGS.

Deferiva, infine, il calciatore Nicola Nave ai sensi dell'art. 1, comma 1, CGS, per aver consentito che in calce al reclamo presentato alla Commissione Accordi Economici venisse apposta dal di lui fratello Salvatore la falsa sottoscrizione dell'atto.

I due procedimenti vengono riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

La Commissione ritiene che non sia stata raggiunta la piena prova, in assenza di un accertamento tecnico, in ordine alla responsabilità dei due tesserati della US Castrovillari Calcio.

Entrambi hanno dichiarato che i due calciatori apposero in loro presenza la firma sul documento "liberatorio" poi prodotto in sede di Commissione Accordi Economici.

Né appare, ai fini del decidere, sufficiente il disconoscimento delle firme effettuato dai due calciatori.

Ancor meno significativo appare la ritenuta diversità tra le firme in contestazione e quelle ritenute autentiche, perché apposte su documenti prodotti dai due “fratelli” in sede di giudizio innanzi alla Commissione Accordi Economici, in primo luogo perché trattasi di un giudizio affidato ad una sensazione e non fondato su elementi di natura tecnico-scientifica, quale può essere la perizia grafica; in secondo luogo, non va dimenticato che per stessa loro ammissione uno dei due Nave ha apposto la firma apocrifa sul reclamo inoltrato dal fratello.

L'assenza di elementi di certezza in ordine alla falsità delle firme, impone il proscioglimento dei due dirigenti della US Castrovillari Calcio e della medesima Società.

Diverso appare il giudizio a carico dei due Nave, la cui responsabilità deve essere dichiarata in quanto resa certa dalla dichiarazioni spontanee ed ammissive di Nicola Nave, il quale nel disconoscere la propria firma apposta sul suo reclamo alla Commissione Accordi Economici ha indicato, nella persona del fratello Salvatore l'autore della falsificazione.

P.Q.M.

LA Commissione Disciplinare Nazionale respinge il deferimento nei confronti dei Sig.ri Vacca Domenico e Mazza Enrico nonché della US Castrovillari Calcio.

Irroga a ciascuno dei Calciatori, Sig.ri Nicola Nave e Salvatore Nave la squalifica per mesi 2 (due).

(142) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MATTEI (Presidente della Soc. GS Roma Calcio Femminile), MAURIZIO TANI (Presidente della Soc. ASD Civitavecchia Femminile), MARCO PALAGIANO (Presidente della Soc. ASD Eur Nova) E DELLE SOCIETA' GS ROMA CALCIO FEMMINILE, ASD CIVITAVECCHIA FEMMINILE E ASD EUR NOVA (nota n. 3544/146pf09-10/MS/vdb del 22.12.2009).

La Procura Federale, con atto del 22 Dicembre 2009, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- i Sig.ri Francesco Mattei, Presidente della Società GS Roma Calcio Femminile, Maurizio Tani, Presidente della Società ASD Civitavecchia Femminile, Marco Palagiano, Presidente della Società ASD Eur Nova, per rispondere tutti della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS con riferimento all'art. 63, comma 1, delle NOIF, per aver impiegato ovvero consentito l'impiego per la direzione delle gare del triangolare “Memorial Cesare Tani” di arbitri non appartenenti, né tantomeno designati, dal competente organo tecnico dell'A.I.A.;

nonché

- le Società GS Roma Calcio Femminile, ASD Civitavecchia Femminile, ASD Eur Nova, per rispondere a titolo di responsabilità diretta conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per le violazioni ascritte ai loro Presidenti.

L'istruttoria svolta al riguardo ha accertato che nel corso del triangolare “Memorial Cesare Tani”, promosso e organizzato dalla ASD Civitavecchia Femminile e svoltosi il 7 giugno 2009 presso il Campo Comunale Fattori di Civitavecchia, la direzione delle gare disputate dalle squadre partecipanti è stata affidata a soggetti non appartenenti agli organi federali.

Interpellati in proposito, i Presidenti delle squadre in rubrica, confermavano la partecipazione a detto triangolare, evidenziavano lo scopo amicale e ludico degli incontri,

volto a festeggiare la conseguita promozione della ASD Civitavecchia Femminile in serie B ed ammettevano che gli incontri erano stati diretti da arbitri non appartenenti dalla F.I.G.C. Il Presidente della ASD Civitavecchia Femminile precisava, inoltre, che gli arbitri in discorso erano stati messi a disposizione della manifestazione da parte del CSI, Centro Sportivo Italiano, come avvenuto anche in occasione di analogo Memorial svoltosi nel 2008.

Il fatto contestato, sostiene la Procura Federale, integra la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, con riferimento all'art. 63 delle NOIF, e concreta anche una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva.

Precisa la Procura che, nel corso della stagione sportiva 2008-2009, l'ASD Eur Nova ha partecipato al campionato nazionale di serie B, la GS Roma Calcio Femminile a quello nazionale di serie A e, infine, l'ASD Civitavecchia Calcio Femminile a quello regionale di serie C, sicché competente per il presente procedimento è la Commissione Disciplinare Nazionale.

Preliminarmente la Commissione, ritenuta la sua competenza, verifica la rituale notifica degli avvisi di convocazione.

E' presente il rappresentante della Procura Federale Avv. Giuseppe Vescuso, il quale chiede l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Francesco Mattei, la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre alla diffida;
- al Sig. Maurizio Tani, la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) oltre alla diffida;
- al Sig. Marco Palagiano, la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre alla diffida;
- alla Società GS Roma Calcio Femminile, la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);
- alla Società ASD Civitavecchia Femminile, la sanzione dell'ammenda di € 1000,00 (Euro mille/00);
- alla Società ASD Eur Nova, la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);

La Commissione Disciplinare Nazionale rileva che il deferimento è fondato e peraltro non contestato dai deferiti, e che, pertanto sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo,

P.Q.M.

comma:

- ai Sig.ri Francesco Mattei, Maurizio Tani e Marco Palagiano la sanzione dell'ammonizione;
- a ciascuna delle Società, GS Roma Calcio Femminile, ASD Civitavecchia Femminile ed ASD Eur Nova la sanzione dell'ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00);

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

Pubblicato in Roma il giorno 11 febbraio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete